

Brescia, lì 03.10.2019

Imposta di bollo sulle e-fatture: appuntamento il 21 ottobre con il pagamento per il terzo trimestre 2019

Il prossimo 21 ottobre 2019 scade il termine di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche transitate nel terzo trimestre dell'anno 2019 attraverso il Sistema di interscambio, comprese le e-fatture dirette verso la pubblica amministrazione.

Le scadenze

Dallo scorso 11 aprile 2019, l'agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti, nel portale «Fatture e Corrispettivi», un apposito servizio che consente all'operatore Iva di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, secondo quanto previsto dal decreto del ministro dell'Economia e delle finanze del 28 dicembre 2018.

Questo decreto, nel modificare l'articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014, ha disposto che il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare vada effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Pertanto, per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2019, il pagamento deve essere realizzato entro il 21 ottobre, il primo giorno utile dopo la scadenza naturale del 20 ottobre, che cade di domenica.

Con riguardo alle fatture elettroniche emesse via SdI nel corso del 2019, il servizio consente di visualizzare il numero di documenti trasmessi nel trimestre di riferimento per i quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo e l'importo complessivo del tributo dichiarato.

I calcoli

Il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019, che ha istituito appositi codici tributo.

Il servizio permette, se necessario, di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l'imposta e calcola di conseguenza l'ammontare del tributo complessivamente dovuto. L'importo esposto dal servizio dell'agenzia delle Entrate è

infatti un conteggio e non una «liquidazione» dell'imposta dovuta. Tale calcolo viene effettuato sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate. Per le fatture non soggette a Iva infatti, e di importo superiore a 77,47 euro, è dovuta l'imposta di bollo: in questi casi, il contribuente nella compilazione del tracciato xml della e-fattura dovrebbe avere valorizzato 1 campi che compongono 1 «dati bollo» e cioè «bollo virtuale» nel tag 2.1.1.6.1. e «importo bollo» nel tag 2.1.1.6.2.

I disallineamenti

Sulla base di quanto esposto dal contribuente, il sistema dovrebbe calcolare e proporre l'ammontare del bollo. Potrebbero però verificarsi dei disallineamenti, in eccesso o in difetto, rispetto a quanto da versare puntualmente. Per prima cosa il sistema dovrebbe calcolare l'imposta sulla base delle fatture emesse e quindi ricevute dal SdI stesso: considerando tuttavia che ai fini dell'emissione rileva la data indicata nel tracciato xml, prescindendo dal momento di trasmissione e ricezione da parte dello SdI, il contribuente potrebbe dover versare un'imposta di bollo maggiore o minore di quella indicata dal servizio.

Il contribuente potrebbe di conseguenza trovarsi nella situazione di dover correggere l'importo calcolato dallo SDI in diminuzione per le fatture inviate nei primi giorni di luglio ma di competenza di giugno e in aumento per le fatture inviate a inizio ottobre ma di competenza di settembre.

Potrebbero anche essersi verificati errori da parte del contribuente nel non indicare i corretti codici natura corrispondenti ad eventuali titoli di esenzione dall'Iva: in questo caso il sistema non calcolerebbe il bollo dovuto perché manca l'indicazione nel tracciato xml dell'assoggettamento a tale imposta. Quindi i valori esposti dal servizio dell'agenzia delle Entrate, pur costituendo un valido ausilio per i contribuenti, devono essere in ogni caso verificati e allineati con i sistemi contabili aziendali ai fini della corretta liquidazione dell'imposta di bollo.

1. L'OBBLIGO

Il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche (comprese quelle verso le pubbliche amministrazioni) che siano state emesse in ciascun trimestre solare viene effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo alla fine del trimestre. L'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligato l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi

del decreto ministeriale.

2. MODALITA' DI VERSAMENTO

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio che è presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'agenzia delle Entrate.

3. CODICI TRIBUTO

Si utilizzano i codici tributo istituiti dalla risoluzione 42/E/19:

- 2521 per il primo trimestre;
- 2522 per il secondo trimestre;
- 2523 per il terzo trimestre;
- 2524 per il quarto trimestre;
- 2525 in caso di sanzioni per omesso o ritardato pagamento;
- 2526 per il pagamento di eventuali interessi per ritardato pagamento.

Tali codici tributo vanno esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" dell'anno cui si riferisce versamento, nel formato "AAAA".

4. LE SCADENZE

Per il primo trimestre la scadenza è fissata al 20 aprile (ma per quest'anno il termine è il 23 aprile). Per il secondo trimestre è il 20 luglio (ma per quest'anno il termine è il 22 luglio). Per il terzo trimestre il 20 ottobre (ma per quest'anno il termine è il 21 ottobre). Per il quarto il 20 gennaio.

articolo tratto da Il Sole 24 Ore – 17 aprile 2019

Studio Dott. Begni & Associati